

Articolo 9 - *Disciplina delle visite guidate subacquee*

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011 e autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b. in presenza di almeno due guide/istruttori per un numero di subacquei compreso tra 2 (due) e 10 (dieci), un singolo subacqueo può essere accompagnato da una sola guida/istruttore;
 - c. in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera b).
 - d. in ciascun sito di immersione con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
 - e. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - f. ogni singola immersione deve essere comunicata a mezzo e-mail, agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Catania, ovvero, dove attiva, per mezzo di apposita applicazione, almeno con 3 ore di anticipo, con l'indicazione del sito di immersione, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
 - g. alternativamente la comunicazione di cui alla lettera f) può essere effettuata contestualmente alla prenotazione della boa o del punto di immersione effettuata tramite apposita app od altro mezzo disposto dall'ente gestore.
3. In funzione dei monitoraggi svolti dall'ente gestore, tenuto conto delle finalità istituite e della necessità di svolgere le attività di visite guidate subacquee compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, il numero massimo di centri di immersioni autorizzabili è di 10 (dieci).
4. Qualora il numero di richieste dei centri di immersione, eccedesse il numero massimo indicato al precedente comma 3, l'ente gestore provvederà a stilare una graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili, basata anche sull'individuazione di criteri di preferenzialità ambientale.
5. Al fine di preservare le condizioni ambientali degli habitat presenti nei siti d'immersioni dedicati allo svolgimento delle attività di visite guidate subacquee, l'ente gestore può disciplinare ulteriormente il numero massimo di subacquei di ogni sito per ogni giorno e le modalità di prenotazione per l'ormeggio alle boe dedicate.
6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 7, comma 5.
7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.

9. L'ormeggio delle unità nautiche di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dall'ente gestore in corrispondenza degli itinerari subacquei indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
11. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
12. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli art. 11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a. presentare all'ente gestore apposita istanza secondo le modalità previste ai successivi artt. 19 e 20;
 - b. attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c. attestare che, nel caso in cui si accompagnino persone disabili, almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori o in alternativa che il centro immersioni si avvale della collaborazione di soggetti terzi, già autorizzati dall'ente gestore, in possesso della suddetta abilitazione;
 - d. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni; le unità nautiche impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - ii. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - iii. casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
 - e. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione dell'ente gestore;
 - f. indicare la sede operativa ed i recapiti per la reperibilità del responsabile del centro immersione;
 - g. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - h. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.
14. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Articolo 10 – Disciplina delle attività di *seawatching*

1. Nella zona A non sono consentite le attività di *seawatching*;
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di *seawatching* svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore ed iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011 secondo le seguenti modalità:
 - a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;
 - b. in presenza di almeno una guida/istruttore per un numero di persone non superiore a 8 (otto) con non più di 16 (sedici) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito;
 - c. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - d. ogni singola attività deve essere comunicata a mezzo mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Catania, ovvero, dove attiva, per mezzo di apposita applicazione, almeno con 3 ore di anticipo, con l'indicazione del sito, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
3. L'ormeggio delle unità nautiche di appoggio alle attività di *seawatching* è consentito ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dall'ente gestore in corrispondenza degli itinerari indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'attività. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
4. Prima dell'attività di *seawatching* è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
5. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'attività di *seawatching*, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i titoli professionali posseduti da ciascuna guida/istruttore, la data, l'orario, il sito in cui sarà svolta l'attività; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
6. Le unità nautiche a supporto dell'attività di *seawatching* devono osservare le disposizioni degli art.11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di *seawatching* nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a. presentare all'ente gestore apposita istanza secondo le modalità indicate nei artt. 19 e 20;
 - b. attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi degli istruttori, guide subacquee, guide ambientali escursionistiche e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della Marina Mercantile (come sostituito dal D.M. 25/08/1989);
 - d. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti nell'ambito dell'attività di *seawatching*, al fine di aggiornare l'autorizzazione dell'ente gestore;
 - e. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi

- di picco delle presenze turistiche;
- f. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23;